



CIRCOLARE N. 2 FEBBRAIO 2024

CAPITOLO 1

FLUSSI D'INGRESSO 2023-2025

Il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il D.P.C.M. del 27 settembre 2023, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 che introduce criteri comuni per la definizione dei flussi di ingresso, nonché criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote e al di fuori delle stesse. Con la circolare n. 5969/2023 il Ministero dell'interno ha adottato le conseguenti disposizioni attuative.

Quote complessive di ingresso

Le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono complessivamente 136.000 per l'anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025.

Lavoro subordinato non stagionale e autonomo

Il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, ripartito per singola annualità, è pari a:

- 53.450 unità per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
- 61.950 unità per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
- 71.450 unità per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

Lavoro subordinato stagionale

Il numero di ingressi da ammettere per lavoro subordinato stagionale, ripartito per singola annualità, è pari a 82.550 unità per l'anno 2023; 89.050 unità per l'anno 2024; 93.550 unità per l'anno 2025.

Nell'ambito delle quote di cui ai commi 1 degli articoli 6 e 7, è attribuita una quota annuale riservata ai lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi a oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati





conclusi in materia con l'Italia. Per le domande presentate a favore di cittadini stranieri che rientrano in tale previsione sono previste quote in via preferenziale. Saranno fornite ulteriori istruzioni.

Quote per lavoro subordinato (anche stagionale) in relazione ad accordi o intese di cooperazione

Ai fini dell'ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. L'elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Quote per lavoro subordinato e autonomo per lavoratori di origine italiana, apolidi e rifugiati (anche stagionale)

Nell'ambito delle quote massime, sono consentiti ulteriori ingressi in Italia, in particolare:

- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei medesimi settori di cui al comma 1, articolo 6, e di lavoro autonomo;
- apolidi e rifugiati riconosciuti dall'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, per motivi di lavoro subordinato e autonomo nei medesimi settori di cui al comma 1 dell'art. 6, e di lavoro stagionale di cui al comma 2, lettera c), articolo 7.

Quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria

Il D.P.C.M. ha introdotto la possibilità di presentare domande di ingresso per lavoratori stranieri da impiegare nei settori dell'assistenza familiare e socio sanitaria a prescindere dai paesi di origine.

Conversione di permessi di soggiorno





I commi 5 e 6 dell'articolo 6, autorizzano, nell'ambito delle quote massime indicate dal comma 1 del medesimo articolo, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo, di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo. Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q disponibile sull'*home page* del portale ALI del Ministero dell'interno, all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it> e sul sito del Ministero del lavoro, da allegare alla domanda utilizzando il campo "*proposta di contratto di soggiorno*" della sezione "*upload allegati*" del modulo di domanda. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della comunicazione obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell'Ispettorato territoriale del lavoro relativamente alle verifiche di cui all'articolo 30-*bis*, D.P.R. 394/1999, con emanazione del parere di competenza. Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (modello VB), si ricorda la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale e in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati territoriali del lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "*a giornate*" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei 3 mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

Infine, ai fini della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale - ipotesi non più soggetta al *click day* - e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato dell'UE, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo agli articoli 2 e 52. In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro.





Ingressi in Italia per motivi di lavoro autonomo

Nell'ambito della quota di cui all'articolo 6, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è consentito l'ingresso per lavoro autonomo ai cittadini stranieri residenti all'estero appartenenti alle seguenti specifiche categorie:

- a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da P.A. e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal D.l. 850 dell'11 maggio 2011;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal D.l. 850 dell'11 maggio 2011;
- e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese "*start-up innovative*" ai sensi della L. 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Per quanto concerne l'ingresso per le *start-up innovative* sono allegate alla circolare (allegato 2) le linee guida predisposte, nonché i relativi modelli di candidatura (allegato 3). Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una *start-up innovativa* dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia *start-up visa* il nulla osta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida, ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato. Questa certificazione sostituisce la certificazione della CCIAA. Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista. Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Istruttoria ingressi lavoro stagionale

Nell'ambito del numero di ingressi complessivi per lavoro stagionale, per ciascun anno del triennio, sono ammessi in Italia fino a concorrenza delle quote disponibili, per motivi di lavoro subordinato stagionale:

- lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, il cui elenco sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro;





- lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne di informazione dei rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari, il cui elenco sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro;

- apolidi e rifugiati riconosciuti dall'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;

- lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con l'Italia e che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;

- per il settore agricolo, lavoratori le cui domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro, anche pluriennale, siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);

- per il settore turistico, lavoratori le cui domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del turismo: Assitai - Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, Assobalneari Italia - Associazione imprenditori turistici balneari, Associazione italiana Confindustria alberghi, Assohotel, Assointrattenimento = Associazione imprenditori intrattenimento, Assoturismo, Cna - Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Faita Federcamping, Federagit, Federalberghi, Federturismo, Federterme - Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative. Le quote di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, D.P.C.M., che perverranno dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori per conto e in nome dei datori di lavoro, identificabili sul sistema SPI 2.0 mediante un apposito filtro di ricerca e considerate in ordine cronologico, saranno assegnate prioritariamente alle Organizzazioni stesse, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione del relativo nulla osta. Esaurita la quota prioritariamente riservata alle istanze di lavoro stagionale del settore agricolo e turistico, provenienti dalle suddette Organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l'immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l'ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli medesimi. Le Associazioni datoriali non si limiteranno, quindi, all'inoltro delle istanze, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico a integrazione di quanto dichiarato e, con apposita





delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli enti competenti.

Si segnala che i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. In tali casi, nel modulo di domanda alla pagina "*richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale*", saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l'istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all'assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia. Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio-assenso per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro.

Si richiama, infine, l'attenzione sull'applicabilità della procedura semplificata anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie dei Protocolli d'intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

Infine, le istanze presentate dai datori di lavoro del settore agricolo, a valere sul D.P.C.M. 29 dicembre 2022, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9, e sul D.P.C.M. integrativo 19 luglio 2023 non risultati assegnatari della manodopera per assenza di quota, saranno valutate in ordine cronologico, con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, rientranti nell'ambito della quota prevista per lavoro stagionale agricolo, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del relativo nulla osta.

Ingressi legali al di fuori delle quote

È previsto l'ingresso per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, al di fuori delle quote del Decreto flussi, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Al riguardo saranno fornite successive indicazioni operative circa i Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese.





Con riferimento agli ingressi dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero ex articolo 23 I.V.I., l'articolo 3, D.L. 20/2023 ha posto al di fuori delle quote tali ingressi e demandato al Ministero del lavoro l'adozione di apposite linee guida (cfr. [link https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/adottate-le-linee-guida-sui-programmi-di-formazione-professionale-e-civico](https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/adottate-le-linee-guida-sui-programmi-di-formazione-professionale-e-civico)) con le quali sono fissate le modalità di predisposizione di programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Tali ingressi seguiranno le procedure previste dall'articolo 22, Tui, con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l'impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro. Tali lavoratori formati all'estero sono infatti preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22. Anche per tali ingressi è, altresì, ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione. Inoltre, in via transitoria per gli anni 2023 e 2024, si consente alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Cnel e le loro articolazioni territoriali e di categoria, di concordare con gli organismi formativi e con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero con enti e associazioni iscritti al registro ex articolo 52, D.P.R. 394/1999 programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23, Tui. Potranno essere applicate, per tali ipotesi, procedure semplificate di ingresso previste dall'articolo 27, commi 1-ter e 1-quater, Tui. Le istanze per l'ingresso di tali lavoratori, alla conclusione dei corsi, potranno essere presentate dai datori di lavoro - compilando il modulo LFE - al di fuori delle quote del Decreto flussi e non sono quindi soggette al *click day*. All'invio del modulo stesso l'applicativo, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del lavoro, verificherà se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei predetti programmi di formazione. In caso di esito negativo il sistema non consentirà l'invio dell'istanza e verrà visualizzato un apposito messaggio sul portale ALI. L'istanza compilata verrà comunque conservata sul sistema in bozza per un eventuale, futuro invio.

Infine, la conversione dei permessi di soggiorno per studio e formazione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (modelli VA e Z), non è più soggetta alla disponibilità di quote nell'ambito del decreto flussi e quindi al *click day*.

Gestione della procedura

È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 7, comma 1, D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per il settore di assistenza familiare.





Per tutti i settori (con esclusione di quelli per lavoro stagionale) deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l'impiego, e acquisita l'asseverazione dei professionisti incaricati, di cui all'articolo 1, L. 12/1979 o l'attestazione delle Organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d'intesa del 3 agosto 2022 con il Ministero del lavoro. Nell'ipotesi di istanze presentate da tali Organizzazioni firmatarie del citato Protocollo del 3 agosto 2022 (elenco visibile al seguente *link*: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/flussi-aperta-ladesione-al-protocollo-la-semplificazione-delle-procedure>), si richiama l'attenzione sull'applicabilità della procedura semplificata di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, Tui, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

Per i settori sopra indicati, relativi al lavoro subordinato, stagionale e non, è altresì ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione.

Per l'anno 2023 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M., saranno ripartite con apposita e successiva circolare, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei termini, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo di cui all'articolo 5.

Istanze e modulistica anno 2023

Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da:

- per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), per lavoro non stagionale, dalle ore 9:00 del 2 dicembre 2023;
- per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6, dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023;
- per gli ingressi di cui all'articolo 7, dalle ore 9:00 del 12 dicembre 2023.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "*La pratica risulta al momento non in quota*".





Si rammenta che per l'inoltro telematico delle istanze sul [sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/](https://portaleservizi.dlci.interno.it/) è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE. Eseguito l'accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande restano quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono rinvenibili sul manuale pubblicato sull'*home page* dell'applicativo.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista - nei modelli di richiesta - l'allegazione, attraverso una funzione di *upload*, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno. La dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB. Nel corso del periodo di precompilazione verrà dato avviso sul portale ALI della disponibilità della funzionalità della clonazione per la presentazione delle sole istanze per lavoro subordinato stagionale.

Con riferimento a tutti i modelli di istanza del decreto in argomento, si fa presente che, qualora al momento della compilazione dell'istanza stessa non fossero disponibili tutti i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l'acquisizione della citata documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione, salvo la necessaria esibizione dei documenti in originale al momento della firma del contratto.

Riguardo alla gestione delle quote, è utile precisare che il sistema SPI 2.0 prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel *click day*), rientrano nell'ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello. L'impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:

- all'acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza; ovvero
- quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal Tui.

Al ricorrere delle ipotesi suddette il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.

L'impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà:

- all'acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza; ovvero
- quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal Tui.

Al ricorrere delle ipotesi suddette il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.





Si rammenta, infatti, che, trascorsi i termini di presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative di cui all'articolo 22, D.Lgs. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d'ingresso.

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti attraverso i Sistemi informatici regionali. Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell'assistenza familiare che dovrà essere comunicato all'Inps. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'Inps anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati territoriali del lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti a esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, Tui, in via esclusiva ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime 2 categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso articolo 1, L. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'INL con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro. L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'intesa col Ministero del lavoro.





Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di *help desk*, fruibile nei medesimi orari di operatività dell'applicativo, e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "*Scrivi all'Help Desk*", rinvenibile sia in *home page* del portale ALI sia in calce a ogni pagina dei moduli di domanda.

I modelli da utilizzare per l'invio delle sole domande soggette ai *click day* fissati all'articolo 8, D.P.C.M. per l'anno 2023 sono i seguenti:

- C-Stag - Richiesta di nulla osta/ comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- A-bis - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
- B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
- VB - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- LS - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- LSI - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- LS2 - Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.

Verifiche presso il Centro per l'impiego

Il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all'estero - prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato - deve verificare presso il competente Centro per l'impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall'Anpal, l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. A tal fine, il datore di lavoro dovrà allegare all'istanza di nulla osta al lavoro, un modello di autocertificazione che è allegata alla circolare (allegato 4), quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Con la predetta





autocertificazione il datore di lavoro può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l'impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della medesima;
- b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro a esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate. Allo stesso indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.

CAPITOLO 2

NUOVE REGOLE PER L'INGRESSO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI

Si informano i Signori Clienti che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256/2023 il D.Lgs. 152 del 18 ottobre 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2021/1883, che va a modificare il Testo Unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998), nella parte relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Si considerano altamente qualificati i lavoratori (titolari di Carta Blue UE) che, alternativamente, risultano in possesso dei seguenti requisiti:





1. titolo di istruzione di livello terziario rilasciato dall'Autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesta il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello *post* secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;
2. requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
3. qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
4. qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Dal punto di vista economico, si precisa che l'importo della retribuzione annuale dei lavoratori altamente qualificati, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei Contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'Istat.

Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego e può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

Sono previste poi una serie di semplificazioni a livello amministrativo.

Innanzitutto, si prevede che la durata minima del contratto di lavoro sia pari a 6 mesi, in luogo dei precedenti 12.

Se il lavoratore altamente qualificato è titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare la documentazione già verificata in fase di primo rilascio del titolo stesso; inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Nel caso in cui il lavoratore altamente qualificato sia titolare di permesso conseguito in altro Paese UE, può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni: se il soggiorno per lo svolgimento dell'attività altamente qualificata è superiore a 90 giorni, è necessario richiedere il nulla osta ma non il visto di ingresso.





La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato Membro. Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo Sportello Unico per l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Ai familiari dello straniero titolare di Carta Blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta Blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti necessari.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Firma
Cdl Vincenzo Dimatteo

